

Premessa

Circa il 99% del suo tempo, l'umanità lo ha vissuto senza Stato; un po' meno del 60% di essa è rappresentata dall'Asia; più di 25 milioni di musulmani vivono in Europa, come pure un milione di cinesi abitano nel vecchio continente, e moltissimi altri nel nuovo. Il Medio e Vicino Oriente, e l'Africa, insieme ai migranti esportano anche culture diverse, che sopravvivono nelle loro comunità, ai margini delle aree territoriali e sociali dell'Occidente.

I problemi derivati dal confronto sono sotto gli occhi di tutti. Alimentazione, velo, pratiche religiose, rapporti familiari ed ereditari, parità, ruolo della donna, laicità, diritti dei minori, prestazioni sanitarie, erogazione dei servizi, rapporto con l'ambiente, cittadinanza, voto, legittimazione del potere, ecc. sono temi declinati in modo diverso e spesso antitetico.

La politica, sbrigativamente, spesso risolve il conflitto costruendo muri e chiudendo i porti. I valli romani, e gli altri costruiti nei secoli, dalla Grande Muraglia fino al vallo atlantico, alla linea Maginot, alla linea gotica, tutti scavalcati, non sembrano avere insegnato nulla. La scienza giuridica, dal canto suo, spesso si chiude a riccio, proponendo l'unica ricetta che sembra capace di articolare: il rispetto della dignità e dei diritti umani. Sin qui tutto bene, guai non prendere posizione: «Gli apolitici hanno sempre torto: la loro apoliticità è partigiana; essi sono difensori dell'ordine costituito, sono una forza inerte che pesa a vantaggio del regime» – scriveva in *Rivoluzione liberale* il giovane Piero Gobetti nel 1924.

Dividere il mondo in due: chi rispetta e chi non rispetta i diritti, rifiutandosi di accettare valori diversi da quelli occidentali, dovrebbe implicare però avere coscienza della scelta. Nelle università europee, di solito, gli studenti studiano Locke e Montesquieu, o almeno apprendono le nozioni basilari sulla divisione dei poteri e i diritti. Però mai leggono una riga del Corano, dei Veda, di Confucio, di cui non hanno una infarinatura benché minima. Le loro scelte assiologiche si basano sulla conoscenza di noi, comparata all'ignoranza sugli altri.

L'Università deve assumersi le sue responsabilità: “internazionalizzazione” non vuol dire insegnare solo la nostra cultura giuridica, men che meno imporla (meglio: dare per scontato che la nostra è l'unica esistente, mentre le altre neppure vanno prese in considerazione, perché “inferiori”). Come si può continuare a studiare diritto pubblico comparato, limitando l'insegnamento a quattro-cinque mo-

delli *leader*, disinteressandosi del resto del globo? Quando c'erano le colonie, bastava forse insegnare le differenze tra *common law* e *civil law*, ma oggi non è più così. Anche da un punto di vista pratico, che operatori va a inserire nel mondo del lavoro un'Università che ignora la presenza dell'imprenditoria cinese, i vincoli religiosi dell'Islam, la pervasività nei migranti delle tradizioni africane, restie ai sistemi valoriali dell'Occidente?

Il diritto (come il mondo) si può guardare dalla grata di una cantina, dalla finestra di casa, dalla terrazza di un condominio, dalla cima di una collina o di una montagna, da un aereo o dalla stazione spaziale orbitante. Non c'è una visione "giusta" e una "sbagliata". Semplicemente, sono visioni diverse, che forniscono informazioni diverse. Quella che è scientificamente sbagliata è la pretesa che la visione che si ha dalla cantina, o dalla finestra di casa, sia l'unica giusta. Questa è la visione che del diritto comparato hanno spesso, in vari paesi, molti costituzionalisti "domestici", convinti che per conoscere il mondo basti applicare le teorie e le categorie apprese in casa (o in cantina), dando a esse validità universale.

Al comparatista – che non vive e accetta una sola *Grundnorm*, la sua, diversamente dallo studioso di diritto interno – non è concesso condizionare lo studio (e la struttura di un manuale) a opzioni preconcepite, determinate dalla sua istruzione e dal suo vissuto, storicamente condizionato. D'altro canto, deve porsi la questione se la conoscenza di ciò che studia (e illustra) presuppone ciò che Silvia Bagni chiama "compassione", ossia comprensione non solo "tecnica" dell'altro, del diverso da sé. [V. *All you need (to compare) is love*, in Id. (ed.), *El constitucionalismo por encima de la crisis. Propuestas para el cambio en un mundo (des)integrado*, Filodiritto, Bologna, 2016, p. 10 ss.] Come si spiegherà nel capitolo metodologico, il relativismo trova la sua dimensione etica nel rispetto delle scelte altrui, la cui ispirazione richiede spesso l'ausilio di scienze diverse da quella giuridica, così come concepita solo nel diritto occidentale, caratterizzato dal ruolo egemonico del *common law* e del *civil law*.

Si è dunque privilegiata l'apertura alla pluralità delle esperienze (pur con un'occhio di riguardo prevalente per il diritto costituzionale di provenienza occidentale, se non altro perché permeante e largamente imitato, o imposto, nelle sue componenti formali).

Questa *editio minor* di *Sistemi costituzionali comparati* è la traduzione italiana di un testo più ampio e strutturato, concepito e scritto originariamente per il pubblico latinoamericano. Non pretende di coprire esaustivamente i vuoti nella conoscenza di diritti "diversi", ma almeno di offrire alcuni elementi essenziali per illustrare la poliedricità delle soluzioni "costituzionali" escogitate anche in aree normalmente non considerate dalla manualistica contemporanea. La materia nel suo complesso, e i singoli elementi che la compongono (le fonti, i diritti, le famiglie giuridiche, le forme di Stato e di governo, il federalismo, la giustizia costituzionale, ecc.) sono trattati nell'alveo di classificazioni duttili e prevalentemente basate sull'utilizzazione di vari elementi pertinenti, per offrire interpretazioni da diversi

angoli visuali. L'interdisciplinarietà non fa sconti al rigore del metodo giuridico, ma l'apertura a modi non solo occidentali di fare diritto deve confrontarsi con la polisemia della parola "diritto" nelle diverse epoche e latitudini. La decostruzione, applicata a linguaggio e classi, si accompagna peraltro all'esposizione delle categorie tradizionali, all'illustrazione delle tesi prevalenti, alla descrizione degli istituti vigenti, oltre che a nuove proposte di sistemazione.

Il libro è frutto di scambi di idee, di reciproci influssi e di una lunga e proficua collaborazione tra gli autori, ed è stato scritto insieme in ogni paragrafo o riga, reciprocamente verificati, corretti, integrati. I capitoli vanno attribuiti così: L. Pegoraro: cap. I, §§ 1-7; cap. III, sez. I, §§ 2-4; cap. IV; cap. V, sez. I e III; cap. VI, sez. I, § 1; cap. VII; cap. IX, sez. I, § 6; cap. X; A. Rinella: cap. I, §§ 8, 9, cap. II, cap. III, sez. I, § 1, sez. II; cap. V, sez. II; cap. VI, sez. I, §§ 2-9, sez. II; cap. VIII; Silvia Bagni: cap. IX, sez. I (eccetto § 6), e alcune parti definitorie e sostanziali, citate *passim*; Serena Baldin: cap. IX, sez. II; Fioravante Rinaldi: cap. IX, sez. III; Massimo Rinaldi: cap. IX, sez. IV; Giorgia Pavani: cap. IX, sez. V. Si è valso inoltre, in parte, del materiale studiato ed elaborato per la stesura di altre opere pubblicate nel corso degli anni, tra cui i manuali *Diritto pubblico comparato* (5^a ed., insieme a G. Morbidelli e M. Volpi, Giappichelli, Torino, 2016, e prime quattro edizioni con A. Reppo), e *Derecho Constitucional Comparado* (a cura di D. López Garrido, M.F. Massó Garrote, L. Pegoraro, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017).

Le note sono state limitate all'essenziale, rispetto all'edizione originaria, anche se mantenute per agevolare gli approfondimenti degli studenti e le ricerche di laureandi, dottorandi e studiosi; le citazioni dottrinali (spesso abbreviate) si riferiscono, dove sia stata utilizzata anche l'eventuale traduzione, alla sola edizione italiana. Il *Glossario di Diritto pubblico comparato*, Carocci, Roma, 2009, a cura di L. Pegoraro, le cui voci sono spesso citate, è abbreviato in *Glossario*; le voci dell'*Enciclopedia del diritto*, dell'*Enciclopedia giuridica*, del *Novissimo digesto italiano*, del *Digesto delle discipline pubblicistiche* e del *Digesto delle discipline privatistiche* sono citate senza editore e città di edizione (rispettivamente Giuffrè, Milano; Istituto della Enciclopedia italiana, Roma; Utet, Torino, per i tre ultimi).

Un ringraziamento per l'aiuto nella correzione delle bozze a Maria Francesca Cavalcanti, Katia Laffusa e Marco Imbellone.

Gli autori

